

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Regolamento di Acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto le soglie di rilevanza comunitaria

Adottato dal Consiglio dell'Ordine il 21 settembre 2016.

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Principi

Art. 3 - Forme di procedure

Art. 4 - Responsabile del procedimento

PARTE SECONDA – ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

Art. 5 - Acquisizione di forniture e di servizi sotto le soglie di rilevanza comunitaria

Art. 6 Limiti di applicazione per valore

Art. 7 Pubblicità e comunicazioni

Art. 8 Acquisizioni in affidamento diretto

Art. 9 Acquisizioni mediante procedura negoziata

Art. 10 Requisiti degli operatori economici

Art. 11 Mercato elettronico

Art. 12 Scelta del contraente

Art. 13 Acquisizioni con categorie protette

Art. 14 Garanzie

Art. 15 Forme di contratto

Art. 16 Esecuzione forniture e servizi

Art. 17 Operazioni di collaudo

Art. 18 Pagamenti

Art. 19 Disposizioni per altri servizi

PARTE TERZA – ESECUZIONE DI LAVORI

Art. 20 Esecuzione lavori sotto soglia comunitaria

Art. 21 Disposizioni per i servizi tecnici

Art. 22 Tipologia lavori sotto soglia comunitaria

Art. 23 Pubblicità e comunicazioni

Art. 24 Lavori in amministrazione diretta

Art. 25 Lavori sotto soglia superiori a 40.000 euro mediante procedura negoziata

Art. 26 Lavori per cottimo fiduciario con affidamento diretto

Art. 27 Requisiti degli operatori economici

Art. 28 Scelta del contraente

Art. 29 Revisione prezzi

Art. 30 Forme di contratto

Art. 31 Piani di sicurezza

Art. 32 Lavori d'urgenza

Art. 33 Lavori di somma urgenza

Art. 34 Perizia suppletiva per maggiori spese

Art. 35 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta Art. 37

Art. 36 Certificato di regolare esecuzione lavori

Art. 38 Adeguamento soglie

Art. 39 coordinamento con la normativa vigente

Art. 40 Entrata in vigore

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure sotto la soglia comunitaria per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, tenuto conto delle specifiche esigenze dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.
2. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed alla linee guida adottate dall'ANAC per le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".
3. In presenza di contratti misti comprendenti servizi, lavori e/o forniture trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28 del D. lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 2

(Principi)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto le soglie di rilevanza comunitaria sono adottate per assicurare procedure più snelle, semplificate ed economiche nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse, anche a causa di esigenze per lo più non programmabili.
2. Il ricorso alle procedure sotto le soglie di rilevanza comunitaria deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, rotazione, proporzionalità, tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo.
3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per consentire l'applicazione della disciplina delle acquisizioni sotto le soglie di rilevanza comunitaria, definita dal presente regolamento.

4. Le procedure di acquisizione sotto soglia comunitaria si ispirano, altresì, ai seguenti principi:

- promuovere nelle scelte di acquisto la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o a significativo impatto ambientale;
- preferire prodotti di lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti.

ARTICOLO 3

(Forme di procedure)

1. Le acquisizioni di lavori, forniture e servizi sotto le soglie di rilevanza comunitaria possono essere effettuate ai sensi degli articoli 35 e 36, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016, mediante le seguenti procedure:

a) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro:

- per le forniture ed i servizi mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- per i lavori mediante amministrazione diretta;

b) per gli affidamenti di importo pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori alle rispettive soglie comunitarie di 209.000 euro per le forniture ed i servizi e di 150.000 euro per i lavori:

- mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- i lavori possono essere eseguiti anche mediante amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.

2. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

ARTICOLO 4

(Responsabile del procedimento)

1. Per ogni singola acquisizione di lavori, forniture e servizi deve essere nominato un responsabile unico del procedimento al quale competono le funzioni e i compiti disciplinati dall'articolo 31 del D. lgs. n. 50/2016.
2. Il Responsabile di Procedimento è di norma anche Direttore dell'esecuzione, secondo il disposto di cui all'articolo 111, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016.
3. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, nel caso in cui il proprio organico presenti carenze o in esso non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del responsabile del procedimento per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori, provvede, ai sensi dell'articolo 31, comma 11, del D. lgs. n. 50/2016 a supportare l'attività del responsabile del procedimento mediante l'affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecniche, economico-finanziarie, amministrative, organizzative e legali, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa.
4. Ove il responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto.
5. Per ogni ulteriore evenienza e a regime il responsabile del procedimento verrà individuato e nominato dal Direttore dell'Ordine.

Il Direttore dell'esecuzione, come disposto dall'articolo 111, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore.

PARTE SECONDA - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

ARTICOLO 5

(Acquisizione di forniture e di servizi sotto le soglie di rilevanza comunitaria)

1. La seconda parte del presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione di forniture e servizi sotto le soglie di rilevanza comunitaria.
2. Per le procedure in epigrafe del presente articolo è possibile il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), ovvero al mercato elettronico realizzato dalla centrale regionale di riferimento, e sempre che non sia stato attivato il mercato elettronico interno all'ente, come stabilito dall'articolo 1, comma 450, L. 296 del 2006.
3. Si possono attivare procedure autonome nel rispetto del presente Regolamento nonché della normativa vigente.
4. Il ricorso alle acquisizioni di forniture e servizi sotto le soglie di rilevanza comunitaria è disposto con determinazione a contrarre del Direttore dell'Ordine.
5. La determinazione a contrarre contiene di norma:
 - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) il valore economico;
 - d) la forma del contratto;
 - e) le clausole ritenute essenziali;
 - f) la modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
6. Il Direttore, con la determinazione a contrarre attesta, inoltre, che al momento dell'avvio della procedura, per la fornitura o il servizio che si intende acquisire:
 - o non sono attive convenzioni Consip spa o della centrale di committenza regionale;
 - o che, nonostante la reperibilità di dette convenzioni, si procede ugualmente, per convenienza economica, per motivi di non perfetta corrispondenza dei beni o dei servizi ovvero per altre esigenze motivate dell'Ordine, all'acquisizione autonoma della fornitura o del servizio;

- o che comunque si assumono i parametri prezzo-qualità previsti dalle convenzioni di riferimento della Consip spa;
- o il bene o servizio non è disponibile sul MePA.

7. Nel rispetto dei principi di semplificazione ed economicità dell'attività amministrativa, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano assume ad inizio anno una determina a contrarre generale per l'individuazione della procedura di gara, per importi fino a euro 5.000,00 (IVA esclusa), per l'acquisizione di forniture di beni e servizi, indicati dal presente Regolamento, necessari per il normale funzionamento dell'ente.

ARTICOLO 6

(Limiti di applicazione per valore)

1. Le procedure per l'acquisizione di forniture e servizi previste nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori a euro 209.000 al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.
2. Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 35, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 7

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisizione sotto soglia comunitaria di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti per le procedure sopra soglia.
2. Se previsto dalla normativa vigente, ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con attribuzione del Codice Identificativo Gara – CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del Codice Unico di Progetto – CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.
3. Le indizioni delle procedure di acquisizione sotto soglia comunitaria di forniture e servizi sono soggette all'obbligo di pubblicità e trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ordine.
4. I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati alle Autorità competenti nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 8

(Acquisizioni in affidamento diretto)

1. Nella procedura di affidamento diretto viene preferibilmente svolta dall'Ordine una indagine preliminare, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari.
2. I criteri di selezione sono connessi al possesso dei requisiti minimi di:
 - a) idoneità professionale;
 - b) capacità economica e finanziaria;
 - c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto.
3. In ogni caso, i requisiti minimi devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese.
4. In applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. lgs. n. 50/2016 la scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata.

ARTICOLO 9

(Acquisizioni mediante procedura negoziata)

1. Nell'acquisizione mediante procedura negoziata il responsabile unico del procedimento procede ad una indagine di mercato preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'appalto.
2. L'indagine di mercato avviene secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della delibera a contrarre.
3. L'Ordine dovrà comunque assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua "appetibilità" per i potenziali concorrenti, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la

sezione “bandi e contratti” della durata minima di quindici giorni riducibili a cinque per motivate ragioni di urgenza, oppure ad altre forme di pubblicità.

4. L’avviso, fra l’altro, indicherà il valore dell’iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante, le garanzie richieste, il termine di presentazione delle offerte, l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione, gli elementi di valutazione delle offerte.

5. Alla procedura dovranno essere invitati operatori in numero non inferiore a cinque, cui verrà preferibilmente richiesto di presentare l’offerta mediante posta elettronica.

ARTICOLO 10

(requisiti degli operatori economici)

1. Gli operatori economici, inclusi i sub contraenti, che prestano forniture o servizi sotto la soglia comunitaria devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente.

2. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano provvede ad individuare, in relazione al singolo servizio, le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 83 del D. lgs. n. 50/2016, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura, la qualità, la quantità, l’importanza della fornitura e/o del servizio richiesto.

3. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario.

ARTICOLO 11

(mercato elettronico)

1. Il ricorso al mercato elettronico è in ogni caso consentito per l’acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 12

(scelta del contraente)

1. L'eventuale utilizzo del criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di procedure sotto soglia comunitaria verrà prescelto tenendo anche in considerazione la necessità di privilegiare la economicità e celerità delle relative procedure di gara. L'esame e la scelta delle offerte, nei casi in cui il criterio di valutazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una commissione giudicatrice nominata nel rispetto dell'articolo 77 del D. lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso di adozione del criterio del prezzo più basso, l'esame delle offerte può essere eseguito dal responsabile del procedimento, assistito da almeno un testimone, sempre in seduta pubblica.
3. Le operazioni di valutazione della Commissione o del responsabile del procedimento devono essere verbalizzate e trasmesse al Direttore per gli atti conseguenti.
4. Il Direttore, su proposta della Commissione o del responsabile del procedimento, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all'affidamento dell'acquisizione, qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità.
5. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, in applicazione dell'articolo 97 del D. lgs. n. 50/2016, può sempre valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
6. L'affidamento è disposto con determinazione del Direttore dell'Ordine.

ARTICOLO 13

(acquisizioni con categorie protette)

1. I soggetti affidatari di forniture di beni e servizi possono essere individuati tra le cooperative sociali, iscritte all'apposito albo regionale, che svolgono attività industriali, commerciali o di servizi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e 9, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i e nel rispetto dell'articolo 5 della medesima legge.

ARTICOLO 14

(garanzie)

1. Gli operatori economici affidatari di forniture e servizi di singolo importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, sono, di norma, esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria e definitiva, salva diversa indicazione nell'avviso della procedura.
2. Per le forniture e servizi di singolo importo pari o superiore a euro 40.000, con la determinazione a contrarre gli operatori economici possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria e/o definitiva e da tutte le altre forme di garanzia, ferma restando la necessità di motivazione in relazione all'affidabilità del contraente, all'importo ed alla tipologia della fornitura e del servizio.

ARTICOLO 15

(forme di contratto)

1. La forma del contratto per le acquisizioni sotto soglia viene stabilita di volta in volta nell'atto del Direttore di affidamento della fornitura e/o servizio, in relazione alla natura e all'entità degli stessi, in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione della fornitura e/o del servizio e si riportano le condizioni della fornitura e della prestazione;
 - b) mediante stipula di contratto o disciplinare di incarico per scrittura privata o tramite posta elettronica certificata.
2. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, ed anche con utilizzo di strumenti informatici, deve, tra l'altro, riportare:
 - a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.:
 - l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;
 - l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengano svolte senza avvalersi dello strumento del

bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi.

b) se previsto dalla normativa vigente il Codice Identificativo Gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto "CUP".

c) il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali.

ARTICOLO 16

(esecuzione forniture e servizi)

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento, coincidente con il direttore dell'esecuzione del contratto, o del direttore dell'esecuzione del contratto, ove appositamente nominato.

2. In caso di ritardo o inadempimento anche parziale imputabile all'appaltatore, il Direttore dell'Ordine, su segnalazione del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione ove nominato, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, il Direttore dell'Ordine ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

3. Resta salva l'applicazione dell'articolo 108 del D. lgs. n. 50/2016.

4. Il Direttore dell'Ordine potrà anche avvalersi di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per la tutela dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.

ARTICOLO 17

(operazioni di collaudo)

1. Per le singole forniture e i singoli servizi di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal responsabile del procedimento, o dal direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero dal dirigente destinatario della fornitura e del servizio, o da un funzionario da questi delegato, mediante

apposizione di visto sul documento fiscale emesso dall'operatore economico fornitore.

2. Per il pagamento di forniture e servizi aventi durata contrattuale pluriennale e di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal responsabile del procedimento, o dal direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero dal dirigente destinatario della fornitura e del servizio, o da un funzionario da questi delegato, mediante la redazione di apposito atto/del verbale di conformità del servizio.

3. Per le forniture e i servizi di importo singolo pari o superiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero del dirigente destinatario della fornitura e del servizio o da un funzionario da questi delegato.

4. Il responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero il dirigente destinatario della fornitura e del servizio o il funzionario da questi delegato, sulla base degli accertamenti e delle prove, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.

5. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi dell'appaltatore, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

6. In via eccezionale, il Direttore dell'Ordine, su motivata proposta del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.

7. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico fornitore.

8. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità.

ARTICOLO 18

(pagamenti)

1. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale.

I termini di pagamento rimarranno in sospeso: a) in caso di ritardo nel rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o altro documento equipollente attestante la correttezza contributiva del fornitore da parte dei competenti Uffici; b) in caso di irregolarità riscontrata nel D.U.R.C. o documento equipollente; c) mancata eliminazione delle eventuali difformità riscontrate e notificate dal committente.

ARTICOLO 19

(disposizioni per altri Servizi)

Le procedure previste nel presente regolamento possono essere applicate anche all'acquisizione dei servizi di seguito elencati:

- Servizi alberghieri e di ristorazione; - Servizi di trasporto per ferrovia;
- Servizi di trasporto per via d'acqua;
- Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti;
- Servizi di collocamento e reperimento di personale (esclusi i contratti di lavoro);
- Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati;
- Servizi relativi all'istruzione, anche professionale;
- Servizi sanitari e sociali;
- Servizi ricreativi, culturali e sportivi.

PARTE TERZA – ESECUZIONE DI LAVORI

ARTICOLO 20

(esecuzione lavori sotto soglia comunitaria)

1. La terza parte del presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, con riferimento all'articolo 36 del D. lgs. n. 50/2016.
2. Il ricorso ai lavori da eseguire è disposto, sulla base di atti di programmazione dell'Ente, con determinazione a contrarre del Direttore dell'Ordine.
3. La determinazione a contrarre deve contenere:
 - il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto;
 - il valore economico;
 - la forma del contratto;
 - le clausole ritenute essenziali;
 - la modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
4. Per l'esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, nel caso in cui l'organico presenti carenze o in esso non siano presenti soggetti in possesso delle specifiche professionalità necessarie per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 37 del D. lgs. n. 50/2016 può affidare le funzioni di stazione appaltante a una centrale di committenza oppure mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

ARTICOLO 21

(disposizioni per i servizi tecnici)

1. I seguenti servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 40.000 euro, al netto degli oneri fiscali, possono essere affidati con affidamento diretto ai sensi degli articoli 31 e 36 del D. lgs. n. 50/16:

- redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento;

- attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;

- direzione lavori, attività tecnico amministrative connesse alla direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

2. Per corrispettivi uguali o superiori a 40.000 euro al netto degli oneri fiscali e sino al valore di 100.000 euro, i suddetti servizi possono essere affidati mediante procedura negoziata, previo invito di almeno cinque soggetti.

3. Per corrispettivi uguali o superiori a 100.000 euro, i suddetti servizi possono essere affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60, 61 e 157 del D. lgs. n. 50/2016.

4. Ai sensi della potestà legislativa della Regione Lombardia in materia di opere pubbliche e servizi tecnici a queste connesse, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano potrà applicare anche le disposizioni previste dalla normativa regionale in vigore in tema di lavori pubblici, nei limiti in cui non siano confliggenti con i principi comunitari e con i principi nazionali in materia di contratti pubblici.

5. I servizi di supporto al responsabile unico del procedimento possono essere affidati con la procedura dell'affidamento diretto, con le modalità ed i limiti economici previsti nel presente regolamento per gli incarichi di servizio.

6. Il collaudo, ai sensi dell'articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016, nell'ipotesi che l'organico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano presenti carenze o, in esso, non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie, può essere affidato con le procedure di cui all'articolo 31 del D. lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 22

(tipologia lavori sotto soglia comunitaria)

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta per importi non superiori a euro 40.000 e in amministrazione diretta o procedura negoziata da euro 40.000 a 150.000, al netto degli oneri fiscali, i lavori individuati dall'Ordine appaltante, sotto la guida del responsabile unico del procedimento.
2. Ai sensi della potestà legislativa della Regione Lombardia in materia di opere pubbliche e servizi tecnici a queste connesse, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano potrà applicare le disposizioni previste dalla normativa regionale in vigore in tema di lavori pubblici, nei limiti in cui non siano confliggenti con i principi comunitari e con i principi nazionali in materia di contratti pubblici.

ARTICOLO 23

(pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure per esecuzioni di lavori sotto soglia comunitaria non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti per le procedure sopra soglia.
2. L'indizione e l'esito delle procedure per esecuzioni lavori sotto soglia comunitaria sono soggetti all'obbligo di pubblicità e trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ordine.
3. I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati alle Autorità competenti nel rispetto della normativa vigente.
4. Se previsto dalla normativa vigente ogni intervento deve essere registrato al sistema informativo di monitoraggio gare dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con attribuzione del Codice Identificativo di Gara (CIG); ove previsto, deve essere registrato anche nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP). Tali codici devono essere riportati su tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente l'intervento.

ARTICOLO 24

(lavori in amministrazione diretta)

1. Per esecuzione di lavori mediante amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, salvo impedimenti, organizza ed esegue l'intervento o con personale

dipendente o allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati, acquisendo le forniture di beni e servizi necessari per l'intervento.

ARTICOLO 25

(lavori sotto soglia superiori a 40.000 euro mediante procedura negoziata)

1. Per i lavori eseguiti di valore superiore ad euro 40.000 ed inferiore a 150.000 eseguiti mediante procedura negoziata, il responsabile del procedimento richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei per l'esecuzione dell'intervento. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici, periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata.

2. La lettera di invito deve contenere i seguenti elementi:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni, le caratteristiche tecniche, i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo per i lavori a corpo, con indicazione distinta degli oneri per la sicurezza;

b) requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-organizzativi che occorre possedere per partecipare alla gara;

c) garanzie richieste (cauzione provvisoria e definitiva, polizze assicurative) ovvero l'eventuale esonero disposto con determina a contrarre;

d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

e) le condizioni di esecuzione;

f) l'indicazione del termine per l'esecuzione dei lavori;

g) il criterio di aggiudicazione prescelto;

h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti nonchè di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;

k) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

l) la misura delle penali ed il diritto dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'appaltatore;

m) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; lo schema di contratto ed il capitolato tecnico (se predisposti);

n) DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) nei casi previsti dalla normativa vigente, da redigere secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericolo produttivo di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto il DUVRI reso obbligatorio dall'art. 26 del testo unico sopra richiamato;

o) se previsto dalla normativa vigente e ss.mm.ii. codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e, ove previsto il Codice Unico di Progetto (CUP);

p) se previsto dalla normativa vigente indicazioni in ordine al pagamento dei contributi all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per determinato importo a base di affidamento;

q) obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffittare a terzi qualora consentito dall'ente appaltante;

r) obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta tecnico progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how.

ARTICOLO 26

(lavori sotto soglia superiori a 40.000 euro mediante amministrazione diretta)

1. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, si può procedere anche mediante amministrazione diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 50/2016.

2. L'amministrazione diretta può essere preceduta da informali indagini di mercato rivolte a più operatori economici, anche tramite richiesta di preventivo.

3. Si può, altresì, prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente con un unico operatore economico, nei seguenti casi:

a) quando vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento;

b) in caso di interventi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o della pubblica incolumità;

c) negli altri casi di interesse pubblico perseguito dall'Ordine qualora ciò non contrasti con la normativa vigente.

ci)

ARTICOLO 27

(requisiti degli operatori economici)

1. Per i lavori di importo singolo complessivo inferiore a euro 150.000, al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici, oltre ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 80 e 83 del D. lgs. n. 50/2016, devono possedere i requisiti tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

2. L'Ordine degli Ingegneri può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

ARTICOLO 28

(scelta del contraente)

1. L'esame e la scelta delle offerte per l'esecuzione dei lavori di importo superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000 al netto degli oneri fiscali possono avvenire, sulla base di quanto previsto nella lettera invito, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti, o in base al criterio del prezzo più basso in base a quanto previsto nell'art. 95 del D. lgs. n. 50/2016.

2. Qualora il criterio di valutazione prescelto sia quello del prezzo più basso, l'esame delle offerte può essere eseguito dal responsabile del procedimento, assistito da almeno due testimoni, sempre in seduta pubblica, e da un segretario verbalizzante.

3. Le operazioni di valutazione e di accertamento fatti dalla Commissione giudicatrice o dal responsabile del procedimento sono verbalizzati e trasmessi al Direttore dell'Ordine per gli atti conseguenti.

4. Il Direttore dell'Ordine, su proposta della Commissione o del responsabile del procedimento, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso

all'aggiudicazione dei lavori qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità.

5. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, nella scelta del contraente non si applica il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse, di cui all'articolo 97 del D. lgs. n. 50/2016.

6. L'affidamento è disposto con determinazione del Direttore dell'Ordine.

ARTICOLO 29

(revisione prezzi)

1. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 30

(forme di contratto)

1. La forma del contratto per la esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria viene stabilita di volta in volta, tenuto conto della tipologia dei lavori, dell'entità e della qualità degli stessi in una delle sotto riportate forme:

a) scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione dei lavori e si riportano le condizioni evidenziate nella lettera invito;

b) capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico, sottoscritti tra le parti;

c) contratto per scrittura privata.

2. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.:

- l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;

- l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del

bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'esecuzione dei lavori.

b) se previsto dalla normativa vigente il Codice Identificativo Gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto "CUP".

3. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria e l'importo di bollo sono a carico della ditta contraente, restando a carico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano la sola I.V.A.

4. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna anticipata dei lavori.

ARTICOLO 31

(piani di sicurezza)

1. In rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, va allegato, ove previsto, il piano della sicurezza, che ne fa parte integrante, e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ARTICOLO 32

(lavori d'urgenza)

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori sotto soglia comunitaria è determinata dallo stato di necessità e di urgenza, questa deve risultare da un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi, le cause e i lavori necessari.

2. Il verbale, predisposto dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato, corredato da una perizia estimativa per la copertura della spesa, viene trasmesso al Direttore dell'Ordine per l'autorizzazione ad eseguire l'intervento.

ARTICOLO 33

(lavori di somma urgenza)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico all'uopo incaricato provvedono alla

redazione del verbale e all'immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di euro 150.000, al netto degli oneri fiscali, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato con delibera del Direttore dell'Ordine o di persona da lui delegata.

3. I prezzi delle prestazioni ordinate sono definiti consensualmente con l'affidatario.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore dell'Ordine per l'approvazione dei lavori e la copertura della spesa.

5. Qualora i lavori non conseguano l'approvazione, il responsabile del procedimento provvede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione degli oneri relativi agli interventi già eseguiti.

ARTICOLO 34

(perizia suppletiva per maggiori spese)

1. Il responsabile del procedimento o il direttore dei lavori, se persona diversa, se durante l'esecuzione dei lavori in economia accerta che la previsione di spesa è insufficiente, presenta al Direttore dell'Ordine una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza della spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare il limite di euro 150.000, al netto degli oneri fiscali.

ARTICOLO 35

(contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta)

1. I lavori in amministrazione diretta vengono contabilizzati e liquidati in apposite liste dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori nel seguente modo:

a) per le forniture di materiali e di noli, previa verifica dei documenti di consegna in relazione agli ordinativi di fornitura, sulla base delle relative fatture;

b) per la manodopera eventualmente assunta, previa verifica delle presenze, con il pagamento degli stipendi.

2. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita mediante l'apposizione del visto sulle fatture da parte del responsabile del procedimento o, se nominato, del direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza delle forniture e delle prestazioni di manodopera, eventualmente assunta, con quanto fatturato.

ARTICOLO 36

(contabilizzazione e liquidazione dei lavori sotto soglia comunitaria)

1. I lavori sotto soglia comunitaria sono contabilizzati in apposito registro di contabilità delle misure e liquidati a seguito di visto favorevole del responsabile del procedimento o, se nominato, del direttore dei lavori, dal Direttore dell'Ordine o da persona da lui delegata in base alle specifiche disposizioni contenute nel capitolato d'oneri e condizioni, con riferimento ai singoli interventi mediante eventuali acconti su presentazione di fattura, accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure mediante acconti sulla base di stati di avanzamento, previo accertamento di regolare esecuzione. Il saldo finale verrà corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base del conto finale e dell'atto di accertamento di regolare esecuzione dei lavori.

2. Per i lavori sotto soglia comunitaria inferiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita dal visto sulle fatture apposto dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza dei lavori con quanto fatturato.

3. Il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e, laddove previsto, fiscale.

ARTICOLO 37

(certificato di regolare esecuzione lavori)

1. La regolare esecuzione dei lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, è attestata dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, se persona diversa, mediante apposizione del visto sulla fattura.

2. Per i lavori sotto soglia comunitaria di importo pari o superiori a euro 40.000 ed inferiore a euro 150.000, al netto degli oneri fiscali, il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento, e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.

ARTICOLO 38

(adeguamento soglie)

1. Le soglie degli importi richiamati nel presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornate, in relazione alle future nuove disposizioni normative di adeguamento adottate dal legislatore.

ARTICOLO 39

(coordinamento con la normativa vigente)

1. Le norme contenute nel presente Regolamento si intendono, e sono, automaticamente modificate o abrogate nel caso di sussistenza o intervento di normativa comunitaria, ordinaria o regolamentare di fonte superiore che disponga una diversa disciplina e regolamentazione della materia e dell'istituto trattato.

ARTICOLO 40

(entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della formale approvazione da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet.